Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Mercoledì, 1° aprile 1931 - Anno IX** — **Numero 75**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

CASA REALE

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

CASA REALE

Avviso di Corte.

S. M. il Re ha ricevuto oggi alle ore 10,45, in udienza solenne, S. E. il signor Shigeru Yoshida il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone.

Roma, addì 29 marzo 1931 - Anno IX

(1671)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 522.

REGIO DECRETO 30 marzo 1931, n. 280.

Determinazione delle caratteristiche delle nuove monete d'oro da L. 100 e da L. 50.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 18 luglio 1930-VIII, n. 1148;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia zecca è autorizzata a fabbricare ed emettere le monete d'oro da L. 100 e da L. 50 istituite col R. decreto 18 luglio 1930-VIII, n. 1148.

Art. 2.

Le caratteristiche delle monete sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale Lire	Diametro m/m	Titolo in millesimi		Peso		Tolleranza per consumo di circolazione in millesimi di grammo	Contorno
			Legale	Tolleranza in più o in meno	Legale in grammi	Tolleranza in più o meno in millesimi di grammo		
Oro	100	23, 5	900	1	8, 799, 014	1, 5	5	Godronato
»	50	20, 5	900	1	4, 399, 507	2	5	Godronato

La moneta da L. 100 porta:

nel diritto: l'Effigie Nostra in uniforme, rivolta a sinistra; in giro la leggenda « Vittorio Emanuele III Re »; sotto il busto, un nodo di Savoia; più sotto, seguendo il contorno, « G. Romagnoli - A. Motti Inc. »;

nel rovescio: la figura dell'Italia, volta a sinistra, ritta sulla prua di una nave romana decorata dal Fascio littorio reca nella mano sinistra una fiaccola accesa e nella destra un ramoscello di ulivo; a sinistra, in giro, la parola « Italia », in basso, a destra « L. 100 »; sotto, su due righe, il millesimo di coniazione e l'anno dell'Era Fascista; in basso, sulla nave, la lettera « R. » (Roma).

La moneta da L. 50 porta:

nel diritto: l'Effigie Nostra di profilo in uniforme, volta a sinistra; intorno la leggenda « Vitt. Em. III Re »; sotto il busto, « G. Romagnoli - A. Motti Inc. »;

nel rovescio: un littore in marcia; intorno, la parola « Italia »; a sinistra, in basso, la lettera « R. » (Roma) a destra, pure in basso, « L. 50 » e sotto, su unica riga, il millesimo di coniazione e l'anno dell'Era Fascista.

Art. 3.

È approvato il tipo delle suddette monete di oro conformi alla descrizione tecnica, di cui all'art. 2 del presente de-

creto ed agli annessi, disegni, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Le impronte, eseguite in conformità dell'anzidetta descrizione tecnica, saranno, in piombo, depositate presso l'Archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 137. — MANCINI.

MONETA D'ORO DA L. 100

Peso gr. 8,799.014 Titolo M. 900
Diametro 23,5 Taglio rigato

Visto, d'ordine Nostro:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

MONETA D'ORO DA L. 50

Peso gr. 4,399.507 Titolo M. 900
Diametro 20,5 Taglio rigato

Visto, d'ordine Nostro:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 523.

REGIO DECRETO 2 marzo 1931, n. 255.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Roaschia ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Roccavione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 gennaio 1928, n. 183, col quale i comuni di Roccavione e Roaschia sono stati riuniti in un unico Comune con denominazione e capoluogo Roccavione;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune, con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Roccavione funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Roaschia è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Roccavione è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Roccavione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 114. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 524.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1931, n. 256.

Descrizione tecnica e termini di validità dei francobolli commemorativi del XX Centenario della nascita di Virgilio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Visti i Regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2264, e 23 giugno 1930, n. 1058, che autorizzano le emissioni di francobolli commemorativi del XX Centenario della nascita di Virgilio per uso, rispettivamente, dell'interno del Regno e delle Isole italiane dell'Egeo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I francobolli per uso del Regno, commemorativi del XX Centenario della nascita di Virgilio, sono emessi nelle due seguenti serie:

1ª serie per l'affrancatura delle corrispondenze in genere, che comprende i valori da L. 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,25 - 5 e 10, questi ultimi due gravati, rispettivamente, dei sopraprezzi di L. 1,50 e 2,50;

2ª serie per la sopratassa di posta aerea, che comprende i valori da L. 0,50 - 1 - 7,70 e 9, questi ultimi due gravati, rispettivamente, dei sopraprezzi di L. 1,30 e 2.

I valori da centesimi 15 - 20 - 25 - 30 - 50 - 75, lire 1 ed 1,25 sono stampati in rotocalcografia su carta filigranata con Co-

rona Reale ed hanno le dimensioni nel disegno di millimetri 17 di altezza e 37 di larghezza e gli altri da L. 5 + 1,50 - 7,70 + 1,30 - 9 + 2 e 10 + 2,50 sono stampati in calcografia, con le dimensioni di millimetri 17,50 di altezza e 37,50 di larghezza.

In tutti i predetti tredici francobolli la vignetta è racchiusa da una cornice architettonica, nel timpano della quale figurano, a sinistra, lo Stemma italiano e la leggenda « Poste italiane », a destra, l'indicazione del valore postale e, ove esiste, del sopraprezzo nei francobolli della 1ª serie e la leggenda « Regno d'Italia », in luogo di quella « Poste italiane », nonchè l'altra « Posta aerea » aggiunta dalla parte dell'indicazione del valore e del sopraprezzo, nella serie per posta aerea. Ai lati, sulla cornice, a sinistra, il motto « Secondo millenario Virgiliano », a destra quello « Antiquam exquirite matrem » ed in basso altro motto in latino che varia da francobollo a francobollo com'è indicato qui appresso:

Per i francobolli della 1ª serie:

Nel valore da centesimi 15 la vignetta rappresenta l'episodio di Eleno, fondatore di Butrolo, che saluta Enea il quale, dopo essersi fermato per qualche tempo presso di lui, riparte, avendo saldato indissolubili legami tra le due sponde dell'Adriatico.

In basso la leggenda: « Ecce tibi Ausoniae Tellus hanc arripe velis (Aen. III) ».

Nel valore da centesimi 20 la vignetta rappresenta Anchise che dà al figlio Enea il comandamento « Tu reggere imperio populos romane memento (Aen. VI) » (leggenda riprodotta in basso), mentre dai Campi Elisi gli mostra le future glorie della Gente romana.

Nel valore da centesimi 25 la vignetta rappresenta Enea che, sbarcato dalle sponde del Tevere, saluta col motto « Salve fatis mihi debita tellus hic domus, haec patria est (Aen. VII) » (leggenda riprodotta in basso), la terra che, avveratisi tutti i vaticinii, sarà la nuova culla della sua gente.

Nel valore da centesimi 30 la vignetta riproduce il rilievo dell'Ara Pacis, simboleggiante la bellezza e la feracità delle terre italiche, anticamente governate dal Re Saturno.

In basso la leggenda: « Salve magna parens frugum Saturnia tellus (Georg. II) ».

Nel valore da centesimi 50 la vignetta raffigura una scena della mietitura del grano, che simboleggia l'ammonimento alla stirpe per il vivificante contatto con la terra madre e l'inno alla bellezza e santità del lavoro agricolo contenuto nelle Georgiche.

In basso la leggenda: « (Georg. II) O fortunatos nimium sua si bona norint agricolas ».

Nel valore da cent. 75 la vignetta rappresenta la famiglia sana e feconda, fedele alla terra dalla quale trae il suo sostentamento ed è base della fortuna della Patria.

In basso la leggenda « Interea dulces pendent circum oscula nati (Georg. II) ».

Nel valore da L. 1,25 la vignetta raffigura Anchise che, salito a poppa, propizia gli Dei, mentre gli infaticabili lavoratori scorgono per la prima volta i lidi italici.

In basso la leggenda: « Italiam laeto socii clamore salutant (Aen. III) ».

Nel valore da L. 5 + 1,50 di sopraprezzo la vignetta rappresenta il fuoco religiosamente conservato nel centro della capanna italica, con a sinistra la figura di un pastorello seminginocchiato, nell'atteggiamento di suonare, ed a destra due agnellini, dietro ai quali spunta la testa di una pecora.

In basso la leggenda: « Hic focus et taede pingues hic plurimus ignis (Buc. VII) ».

Nel valore da L. 10 + L. 2,50 di sopraprezzo la vignetta raffigura l'eroe latino Turno in piedi sopra una biga romana, in atteggiamento di incitare le sue schiere con le parole: « Et opes nobis et adhuc intacta juventus (Aen. XI) » (leggenda riprodotta in basso).

Per i francobolli della 2ª serie la vignetta rappresenta in tutti e quattro i valori Giove che, supplicato da Venere, pronunzia la seguente promessa, mentre l'aquila romana apre le sue instancabili ali sulle vie consolari senza fine: « His ego nec metas rerum nec tempora pono (Aen. I) » (leggenda riprodotta in basso).

I colori usati nella stampa sono:

A) Nella prima serie:

1°	Cent. 15	colore	bruno;
2°	» 20	»	arancione;
3°	» 25	»	verde;
4°	» 30	»	viola brunastro;
5°	» 50	»	violetto;
6°	» 75	»	rosso;
7°	Lire 1,25	»	azzurro;
8°	» 5 + 1,50	»	marrone rossiccio;
9°	» 10 + 2,50	»	verde oliva.

B) Nella seconda serie:

1°	Cent. 50	colore	bruno;
2°	Lire 1	»	arancione;
3°	» 7,70 + 1,30	»	viola bruno;
4°	» 9 + 2	»	bleu cupo.

Art. 2.

I francobolli commemorativi del XX Centenario della nascita di Virgilio emessi per uso delle Isole italiane dell'Egeo sono identici nei sistemi di stampa, nel disegno, nei valori e nei sopraprezzi ai francobolli di cui all'articolo 1, ma sono soprastampati con la dicitura, in rosso od in bleu, « Isole italiane dell'Egeo » ed hanno le seguenti colorazioni:

A) Serie per l'affrancatura ordinaria:

1°	Cent. 15	colore	nero violaceo;
2°	» 20	»	terra di Siena;
3°	» 25	»	verde;
4°	» 30	»	bruno;
5°	» 50	»	viola;
6°	» 75	»	rosso;
7°	Lire 1,25	»	bleu;
8°	» 5 + 1,50	»	porpora;
9°	» 10 + 2,50	»	bruno giallo.

B) Serie per la posta aerea:

1°	Cent. 50	colore	verde;
2°	Lire 1	»	rosso;
3°	» 7,70 + 1,30	»	bruno seppia;
4°	» 9 + 2	»	grigio.

Art. 3.

I francobolli commemorativi di cui al presente decreto saranno validi fino a tutto il 15 ottobre 1931.

Essi non saranno ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — GRANDI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 306, foglio 115. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1931.
Nuove norme tecniche per gli impianti radioelettrici sulle navi mercantili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
D'ACCORDO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, numero 1557, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1082;
Visti i decreti Ministeriali 30 giugno 1927, 6 febbraio 1928, 26 aprile 1929 e 31 maggio 1929;
Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095;
Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 17;
Riconosciuta la necessità di modificare, in relazione allo sviluppo attuale dei servizi radiomarittimi, le norme di impianto e di esercizio delle stazioni radiotelegrafiche a bordo delle navi mercantili;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Le norme relative ai requisiti tecnici cui devono soddisfare gl'impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili nazionali, contenute nei decreti Ministeriali 30 giugno 1927, 6 febbraio 1928, 26 aprile 1929 e 31 maggio 1929 sono abrogate e sostituite con quelle annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1931 - Anno IX
Registro n. 6 Ufficio riscontro Poste, foglio n. 1.

Norme esecutive per l'applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, relativo all'impianto e all'esercizio della radiotelegrafia sulle navi mercantili.

Scelta degli apparecchi.

Art. 1.

La scelta degli apparecchi e dispositivi radioelettrici a bordo delle navi mercantili, cui è fatto obbligo dal R. decreto-legge n. 1786, del 5 dicembre 1920, di avere una installazione radio, è libera.

Sia per i tipi di apparecchi che per le altre condizioni gli impianti radio di cui trattasi dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti negli articoli seguenti ed essere in armonia col progresso raggiunto dalla tecnica radioelettrica.

Locali e loro sistemazione.

Art. 2.

La sistemazione degli apparecchi radioelettrici sulle navi dovrà essere fatta in locali situati quanto più sarà possibile in alto e nelle immediate vicinanze del ponte di comando, al quale i locali stessi dovranno essere collegati a mezzo di portavoce o telefono.

La linea telefonica dovrà essere costituita di cavo armato e gli apparecchi dovranno essere di tipo stagno e robusto.

Il piano dei locali destinati al servizio radio dovrà essere approvato dal Ministero delle comunicazioni.

Detti locali dovranno essere lontani il più possibile da tubolature di vapore, da sorgenti di rumore, da macchinario in moto e da luoghi di convegno dei passeggeri e dell'equipaggio.

Detti locali, sulle navi destinate al trasporto delle persone, dovranno però essere facilmente accessibili per la presentazione dei radiotelegrammi. In ogni caso il macchinario della stazione trasmittente ed i circuiti di collegamento atti a produrre perturbazioni dovranno distare almeno 8 metri dalle bussole di bordo.

Il locale radio potrà essere unico, oppure composto di due o più ambienti attigui e comunicanti, da adibirsi rispettivamente a cabina di trasmissione, a cabina di ricezione ed a cabina per il macchinario.

L'alloggio del capoposto R.T. e quello dei telegrafisti in sottordine dovranno essere vicini alle cabine quanto più sarà possibile. Tali cabine dovranno essere fissate solidamente sul ponte ove esse sorgono e il loro soffitto nonchè le relative pareti, dovranno avere un rivestimento protettivo contro l'umidità e risultare a perfetta tenuta d'acqua. Le cabine stesse dovranno poi essere meno esposte che sia possibile alle infiltrazioni di polvere di carbone o di altri agenti esterni dannosi per la buona conservazione degli apparecchi e dovranno, ove occorra, essere convenientemente riscaldate, per evitare il depositarsi della umidità sugli apparecchi.

I locali radio saranno bene aereati e muniti di varie finestre ermetiche nelle diverse pareti, in modo da assicurare la circolazione d'aria anche quando alcune di esse dovranno tenersi chiuse a causa del mare o delle intemperie.

Ove ciò non sia possibile, dovrà essere sistemato un aspiratore d'aria nel punto più adatto della cabina.

I detti locali dovranno essere bene illuminati e sufficientemente ampi per contenere comodamente tutti gli apparecchi ed il macchinario relativo, per rendere agevole la vita del personale addetto alla loro condotta, specialmente in climi caldi o in condizioni di difficile navigazione, ed infine per permettere la visita e la manutenzione dell'intero impianto in tutte le sue parti costitutive, nonchè le occorrenti riparazioni e gli eventuali ricambi di pezzi durante la navigazione.

È fatto divieto assoluto di riporre nei locali radio materiali facilmente incendiabili e, parimenti, si dovrà evitare che depositi del genere vengano creati nei locali immediatamente sottostanti.

I locali radio dovranno essere dotati di un conveniente sistema di illuminazione di riserva (illuminazione elettrica ad accumulatori, possibilmente ad inserzione automatica, candele od altro sistema equivalente) indipendente da quello principale di bordo. Inoltre, la stazione sarà provvista di una lampada portatile per verificare di notte le condizioni del padiglione aereo e della sua entrata nel locale R.T.

La stazione sarà altresì dotata di una lampada elettrica portatile per l'ispezione oculare delle parti meno visibili del complesso trasmittente e del macchinario.

Faranno parte integrante dell'arredamento della stazione radio gli stipi atti a contenere le parti di ricambio degli apparecchi e delle macchine, e l'aereo radiotelegrafico di fortuna (coi relativi isolatori) di cui al successivo art. 5. La stazione dovrà essere corredata di scaffali ed armadio o

stipi atti a contenere le pubblicazioni di archivio, disegni, monografie ed altri documenti di dotazione dello impianto.

La stazione sarà fornita di un ottimo orologio da parete con lancetta per i secondi. Inoltre sarà dotata di una lavagna, che dovrà essere bene visibile, e di cui l'operatore dovrà potersi servire agevolmente per le necessarie annotazioni.

Nelle navi che trasportano passeggeri la porta di accesso alla stazione, oppure una delle pareti della cabina radio, sarà provveduta di apposito sportello per l'accettazione dei telegrammi.

Le navi da passeggeri che compiono traversate oceaniche dovranno essere provvedute, oltrechè del suddetto sportello, di una saletta di accettazione dei telegrammi allo ingresso della stazione radio.

L'istradamento alla stazione dovrà essere facilitato mediante opportune indicazioni.

Aerei in genere.

Art. 3.

L'entrata degli aerei R.T. nel locale della stazione dovrà effettuarsi mediante appositi isolatori di passaggio, di tipo adeguato alla potenza degli apparecchi trasmittenti di dotazione, da collocarsi nel cielo o sulle pareti (preferibilmente su quella meno esposta agli spruzzi delle onde). La sistemazione degli isolatori di passaggio dovrà risultare perfettamente stagna e dare garanzia del massimo isolamento per le correnti di alta frequenza.

Caratteristiche dell'aereo principale.

Art. 4.

Il padiglione aereo principale dovrà essere accuratamente isolato con isolatori efficienti e sicuri ed avere caratteristiche elettriche adatte alla potenza ed al tipo degli apparecchi radio impiegati a bordo e dimensioni sufficienti per garantire, col migliore rendimento, l'emissione di tutte le onde prescritte.

L'intera sistemazione di aereo dovrà risultare solida e robusta, per resistere quanto più possibile alle intemperie e dovrà essere di semplice costituzione e manovra, in modo che ne sia possibile l'ammainata, la riparazione ed il ricambio nel minimo tempo.

La scelta del tipo di aereo principale da usarsi è libera, purchè esso corrisponda ai requisiti di cui sopra.

È ammessa la disposizione dell'aereo a T o ad L a seconda della ubicazione della cabina R.T. rispetto agli alberi e della distanza che intercede fra questi. L'aereo principale dovrà essere costituito di treccia metallica ad alta resistenza meccanica, e di diametro complessivo non minore di mm. 3,2.

L'unione dei vari tratti delle treccie metalliche dovrà essere ottenuta con accurate saldature, nella cui esecuzione dovrà evitarsi l'impiego di liquidi capaci di attaccare il metallo.

Le pennole di aereo di lunghezza superiore ai m. 2 dovranno essere provviste, oltrechè delle ritenute di canapa alle estremità, di un sistema di ritenute intermedie aventi lo scopo di impedire la inflessione delle pennole stesse.

Gli attacchi estremi delle treccie degli aerei dovranno essere eseguiti con l'intermediario di « radance » allo scopo di evitare piegature di raggio eccessivamente piccolo che comprometterebbero la resistenza meccanica dei fili.

L'aereo dovrà essere munito, ad ogni punto di sospensione, di apposita drizza di canapa o di pitta, scendente a piè dell'albero, in modo che ne sia agevole e pronta la manovra in ogni evenienza.

I fili dell'aereo principale dovranno essere situati e mantenuti al di sopra dell'estremità dei fumaioli ad un'altezza di almeno tre metri da tale estremità per evitare che l'eccessivo calore li danneggi.

Per la maggiore efficienza dell'aereo suddetto i fili dovranno distare verticalmente dal piano delle sovrastrutture di una altezza media non minore di 15 metri, per le navi adibite ai trasporti transoceanici, e quanto più possibile per le altre navi.

La coda di aereo dovrà essere convenientemente ormeggiata, onde non abbia a spezzarsi durante le oscillazioni dell'aereo.

La incolumità delle persone che si avvicinassero alla coda dell'aereo durante la trasmissione, dovrà essere garantita con ripari e con opportuni avvisi ben visibili.

Ove risultasse necessaria la sistemazione di aerei secondari per servizi ad onde corte, servizi duplex, di stampa, ecc., essi dovranno essere conformi alle condizioni anzidette, salvo per l'altezza geometrica, le dimensioni del filo ed altre qualità specifiche, in relazione al servizio a cui saranno adibiti.

Aereo di fortuna.

Art. 5.

Ogni stazione radioelettrica di bordo sarà dotata di un aereo di fortuna, pronto all'impiego, da potersi alzare in alto mare in caso di asportazione completa di quello di servizio. Per detto aereo sarà predisposta una accurata regolazione per l'onda internazionale di soccorso. Il suddetto aereo dovrà essere periodicamente verificato e mantenuto in perfetta efficienza.

Inoltre la stazione dovrà disporre di un quantitativo di treccia flessibile, sufficiente per eseguire in navigazione le più importanti riparazioni all'aereo od agli aerei di servizio.

Isolamento dei padiglioni metallici.

Art. 6.

Tutti i conduttori di cavo metallico (sartie, paterazzi, draglie, ecc.) posti nelle immediate vicinanze dell'aereo principale e particolarmente quelli degli ordini superiori, o che seguono percorso parallelo ad esso, dovranno essere possibilmente spezzati con isolatori di porcellana (mocche) di sufficiente resistenza meccanica, allo scopo di rendere minimo l'assorbimento di energia oscillatoria da parte dei conduttori medesimi. Quelli di essi che non saranno spezzati con mocche dovranno essere messi in contatto metallico perfetto con lo scafo.

Ogni impianto dovrà essere munito della sistemazione necessaria per mettere, in caso di forti perturbazioni elettroatmosferiche temporalesche, l'aereo o gli aerei in connessione metallica con lo scafo.

Di massima è interdetto lo stendimento di draglie metalliche tra gli alberi, ma ove esse siano necessarie, dovranno essere isolate e spezzate con mocche nel modo più accurato possibile.

Precauzioni speciali contro gli incendi.

Art. 7.

Sulle navi destinate al trasporto di sostanze esplosive e di materie infiammabili i locali radiotelegrafici dovranno essere costruiti in ferro e collocati in una delle parti più ele-

vate e più appartate della nave. La ventilazione dei locali stessi sarà curata al massimo grado.

L'isolamento degli aerei dovrà essere fatto con speciale cura. I conduttori più soggetti alla influenza del campo oscillatorio esterno dovranno essere assolutamente esenti da spazi spinterometrici nei quali possano prodursi scintille.

Per quanto poi concerne la prescrizione di cui al precedente art. 6, circa l'inserzione di mocche nel padiglione degli alberi, potrà derogarsi a tale prescrizione solo nel caso in cui le diverse parti del padiglione stesso siano messe in contatto intimo con lo scafo.

Tutte le condutture elettriche poste sul ponte di coperta e sulle sovrastrutture dovranno essere racchiuse in tubolature metalliche di protezione messe in contatto con lo scafo, oppure essere costituite di cavo armato.

Per navi adibite solo temporaneamente al trasporto di sostanze esplosive e di materie infiammabili potranno essere concesse deroghe alle suddette condizioni, mediante autorizzazione da chiedersi caso per caso al Ministero delle comunicazioni.

La stazione R.T. di qualsiasi tipo di nave sarà provveduta di almeno un estintore da incendio di capacità adeguata e di tipo conveniente, provveduto di un congruo numero di capsule di ricambio.

Erogazione dell'energia per l'impianto radio.

Art. 8.

L'energia elettrica occorrente al funzionamento delle stazioni radio delle navi mercantili sarà fornita dall'impianto elettrico principale di bordo, per il quale si dovranno osservare le prescrizioni del Registro italiano vigenti all'atto della sua esecuzione, e, in mancanza di esse, le norme più recenti dell'Associazione elettrotecnica italiana, in quanto siano applicabili alle installazioni elettriche di bordo.

L'energia sarà fornita sotto forma di corrente continua di tensione non superiore ai 250 volts e sarà portata in stazione per mezzo di una linea elettrica stagna derivata dal quadro principale di distribuzione della stazione generatrice di bordo, con l'intermediario di apposito interruttore bipolare munito di valvole fusibili. Un secondo interruttore bipolare di facile manovrà e provveduto di valvole fusibili protette, sarà inserito nella linea stessa subito dopo l'entrata nel locale della stazione, su apposito quadro di distribuzione che conterrà altresì un amperometro ed un voltometro a corrente continua, per dar modo all'operatore di accertarsi del regolare funzionamento dell'impianto elettrico di bordo.

L'energia elettrica dovrà essere sempre a disposizione dell'operatore durante le ore destinate al servizio R.T. e in tali ore non dovrà mancare agli apparati neppure quando siano attivi tutti gli altri servizi elettrici di bordo.

Nel caso di velieri che hanno l'obbligo di possedere l'impianto R.T. dovrà essere garantita anche per essi, alla occorrenza per mezzo di apposito gruppo elettrogeno, l'osservanza della norma di cui al capoverso precedente, nonchè il normale funzionamento dell'impianto di soccorso, in conformità delle prescrizioni stabilite al seguente art. 12.

Prescrizioni generali circa i tipi di apparecchi radio a scintilla ed a tubi elettronici da impiegarsi sulle navi.

Art. 9.

Tutte le navi mercantili nazionali armate in epoca anteriore al 1° gennaio 1930, cui è fatto obbligo dalle vigenti disposizioni di possedere l'impianto radio, dovranno essere dotate di un apparecchio trasmittente principale a scintilla, oppure a tubi elettronici, atto ad emettere onde smorzate o treni musicali di lunghezza compresa fra 580 e 830 metri.

Per tutte le navi nazionali armate dal 1° gennaio 1930 in poi, l'uso del suddetto apparato principale a scintilla non è più tollerato, ed esso dovrà essere sostituito con apparecchio a tubi elettronici, atto ad emettere onde persistenti e persistenti-interrotte fra 580 ed 830 metri.

I suddetti apparecchi dovranno consentire la regolare trasmissione, da nave a nave, di segnali chiaramente percettibili nelle circostanze e condizioni normali, ad una distanza minima di cento miglia nautiche, in ore diurne.

Apparecchi a scintilla ancora ammessi in servizio.

Art. 10.

I tipi di apparecchi a scintilla principali ancora ammessi in servizio per le navi armate anteriormente al 1° gennaio 130 sono i seguenti:

a) a scintilla musicale ottenuta con disco rotante, con spinterometro a soffio d'aria e analoghi;

b) a scintilla frazionata ottenuta con scaricatore multiplo.

Nono sono più tollerati trasmettitori a scintilla principali con frequenza di scintilla inferiore a 300, qualunque sia l'età della nave.

Apparecchi obbligatori ad onda lunga e corta.

Art. 11.

1. — Alle navi mercantili nazionali ascritte alla prima categoria è fatto obbligo di possedere, oltre all'impianto principale di cui all'art. 9, anche un apparecchio trasmittente del tipo a tubi elettronici di potenza, misurata ai morsetti dell'alternatore, non inferiore ad 1,5 Kw. e capace di emettere onde continue manipolate, nonchè treni musicali interrotti, con lunghezza d'onda da 600 a 2400 metri.

2. — Quando però una nave di prima categoria sia già provveduta di un trasmettitore a tubi elettronici atto ad emettere onde nella gamma 580-830 metri, potrà essere concesso l'esonero dall'obbligo del secondo trasmettitore con onda 600-2400 metri, sempre che il primo risulti atto ad emettere, con buon rendimento e sufficiente stabilità di frequenza, ed in modo adeguato al servizio pubblico da disimpegnare, anche le onde della gamma 600-2400 metri, ed esso risponda alle condizioni, per quanto riguarda la potenza, stabilite al comma 1.

3. — Giusta quanto disposto dall'art. 2 della legge 8 gennaio 1931, n. 17, le navi mercantili nazionali di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate, destinate alle linee sottoindicate, dovranno possedere un impianto trasmittente a onda corta:

a) linee da passeggeri Italia - Nord America (Atlantico);

b) linee da passeggeri Italia - Centro America - Sud Pacifico;

c) linee da passeggeri Italia - Sud America (Atlantico);

d) linee, sia da passeggeri che da carico, Italia - Nord Pacifico;

e) linee, sia da passeggeri che da carico, Italia - Congo;

f) linee da passeggeri Italia - Estremo Oriente;

g) linee da passeggeri Italia - Australia;

h) linee, sia da passeggeri che da carico, Italia - Chisimaio;

i) linee, sia da passeggeri che da carico, Italia - Durban.

La disposizione dovrà avere applicazione entro il 1° luglio 1931 rimanendo abrogate le precedenti disposizioni contrarie.

È però, in facoltà del Ministero delle comunicazioni di estendere l'obbligo del suddetto impianto a quelle altre navi per le quali fosse reso opportuno da esigenze di traffico.

4. — Per le rimanenti navi su cui, in virtù dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380, convertito in legge 17 giugno 1929, n. 1095, dovevano essere sistemati impianti a onda corta, è consentito che, in luogo degli impianti stessi, sia installato un trasmettitore a tubi elettronici adattabile al macchinario a scintilla, atto ad emettere onde persistenti e persistenti-interrotte da 600 a 2400 metri.

5. — Gli apparecchi trasmittenti a tubi elettronici dovranno soddisfare in massima ai requisiti tecnici stabiliti nel successivo art. 20.

Impianti radioelettrici di soccorso.

Art. 12.

Ogni nave obbligata ad avere un impianto radioelettrico deve essere, in qualsiasi categoria essa sia classificata, provvista di un impianto radiotelegrafico trasmittente di soccorso a scintilla, i cui elementi siano situati nella migliore condizione possibile di sicurezza.

Detto impianto deve essere situato nello stesso locale della stazione principale radio di bordo.

L'impianto di soccorso deve disporre di una sorgente di energia propria; deve potere entrare in funzione nel minor tempo possibile; garantire un funzionamento di almeno sei ore e, quando inserito sull'aereo normale di bordo, raggiungere una portata diurna per onda di 600 metri non inferiore a 80 miglia marine per le navi inscritte nella prima categoria, ed a 50 miglia marine per tutte le altre.

L'impianto di soccorso non è richiesto per le navi il cui impianto normale sia già alimentato da una batteria di accumulatori o da altro generatore indipendente da quelli normali di bordo, sempre però a condizione che l'impianto principale sia collocato, come è richiesto dal precedente art. 2, tanto in alto quanto è praticamente possibile.

L'apparecchio trasmittente di soccorso dovrà soddisfare ai requisiti stabiliti nel successivo art. 21.

Obbligo dell'impianto radio su lance di salvataggio.

Art. 13.

Per tutti i piroscafi attualmente ascritti alla prima categoria, e che compiono viaggi oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez, è obbligatorio che almeno una delle lance di salvataggio sia munita di impianto R.T. Nel caso però di piroscafi che trasportino più di 400 persone, le lance munite di detto impianto dovranno essere almeno due.

L'impianto trasmittente avrà una potenza di circa 1/4 di Kw., una portata non inferiore a 40 miglia marine e dovrà essere regolato per una lunghezza d'onda di 600 metri.

Il ricevitore sarà del tipo a tubi elettronici, ma avrà pure, come riserva, un dispositivo a cristallo e dovrà possibilmente funzionare anche con aereo direzionale.

L'energia fornita da un gruppo elettrogeno o da due batterie di accumulatori sarà tale da permettere il funzionamento della stazione per una durata complessiva non minore di sei ore. Se l'imbarcazione possiede anche il proiettore, ed esso è alimentato dalla medesima sorgente di energia, questa deve essere di potenza tale da assicurare il funzionamento simultaneo sia della stazione radio che del proiettore.

La stazione dovrà essere mantenuta sempre in perfetta efficienza, secondo le disposizioni che saranno impartite dal Ministero delle comunicazioni.

Navi che debbono possedere una sistemazione radiogoniometrica.

Art. 14.

Giusta il disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095 e dell'art. 1 della legge 8 gennaio 1931, n. 17, tutte le navi nazionali che hanno l'obbligo di avere l'impianto radiotelegrafico e compiono viaggi oltre lo Stretto di Gibilterra, il Canale di Suez, e — se navi da passeggeri o navi cisterna adibite al trasporto di combustibile liquido — oltre Costantinopoli, hanno l'obbligo di possedere una sistemazione radiogoniometrica, da usarsi in ausilio alla navigazione e come mezzo di salvataggio. Sono, invece, esonerate dall'obbligo dell'impianto radiogoniometrico le navi destinate a viaggi che, pur oltrepassando lo Stretto di Gibilterra od il Canale di Suez, non si spingano oltre Casablanca e Lisbona nell'Atlantico e Kosseir nel Mar Rosso.

Per le navi che effettuano viaggi oltre lo Stretto di Gibilterra od il Canale di Suez, al di là dei limiti sopra citati, l'obbligo del radiogoniometro è già maturato, rientrando esse nelle disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380; per le navi da passeggeri e per quelle cisterna che compiono viaggi oltre Costantinopoli la disposizione dovrà avere applicazione entro il 1° luglio 1931, come prescritto dall'art. 3 della legge 8 gennaio 1931, n. 17.

La installazione radiogoniometrica dovrà rispondere ai requisiti tecnici stabiliti nel successivo art. 22.

Tipi di ricevitori da impiegarsi.

Art. 15.

Tutte le navi mercantili nazionali ascritte alla 1ª categoria, devono possedere a bordo un ricevitore radiotelegrafico del tipo a tubi elettronici capace di ricevere onde smorzate e persistenti da un minimo di 300 ad un massimo di 5000 metri e almeno un altro ricevitore pure a tubi elettronici, atto alla ricezione di onde smorzate e persistenti da 300 a 12.000 metri.

Le navi mercantili di 2ª categoria dovranno avere almeno un ricevitore a valvola per onde smorzate e persistenti comprese fra un minimo di 300 metri e un massimo di 5000 metri.

L'uso di ogni altro ricevitore in più di quelli suddetti è facoltativo.

Alle navi ascritte alla 3ª categoria è fatto obbligo di possedere a bordo un ricevitore a tubi elettronici capace di ricevere le onde smorzate e persistenti da un minimo di 300 ad un massimo di 3000 metri.

L'intera sistemazione ricevente dovrà rispondere ai requisiti tecnici stabiliti nel successivo art. 23.

Navi che debbono possedere il ricevitore ad onde corte.

Art. 16.

Alle sottonotate categorie di navi mercantili nazionali è fatto obbligo di possedere un impianto R.T. ricevente ad onda corta, atto a ricevere segnalazioni a grande distanza:

1° navi di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate che effettuano viaggi oltre lo Stretto di Gibilterra od il Bosforo, od oltre il Canale di Suez;

2° navi di qualunque tonnellaggio idonee a trasportare 200 o più persone (equipaggio compreso) che effettuano traversate di più di 500 miglia fra due scali consecutivi;

3° navi sulle quali è stato sistemato un impianto trasmittente ad onda corta.

Le caratteristiche del ricevitore dovranno essere tali da permettere, col migliore rendimento, la ricezione di tutte

le onde da un minimo di 15 metri fino al massimo di 100 metri di lunghezza, ed esso dovrà essere protetto il più possibile dai disturbi prodotti dallo impianto elettrico e dal macchinario in genere.

A giudizio insindacabile del Ministero delle comunicazioni potranno essere esonerate dall'obbligo del ricevitore ad onda corta le navi che compiono solo brevi traversate costiere al di fuori degli Stretti.

Macchinario elettrogeneratore della stazione radio. Apparecchi trasmittenti - Prese di terra.

Art. 17.

La sistemazione degli apparecchi trasmittenti nelle stazioni radio delle navi mercantili dovrà essere fatta a regola d'arte, secondo i più recenti criteri in uso nella radiotecnica. I gruppi convertitori rotanti ed i trasformatori statici di tipo industriale dovranno essere costruiti secondo le prescrizioni tecniche contenute nelle norme dell'A. E. I. relative alle macchine elettriche (edizione 1922) in modo da presentare una rigidità dielettrica pari al doppio della tensione, espressa in volt ai morsetti del secondario, aumentata di 1000 unità.

Se l'impianto comprende un apparecchio trasmittente a scintilla ed un apparecchio trasmittente a tubi elettronici, potrà essere impiegato lo stesso macchinario per alimentare alternativamente l'uno e l'altro apparecchio. La manovra per il passaggio dovrà essere fatta con un numero limitato di commutatori di facile e sicuro maneggio da parte degli stessi operatori di servizio.

I gruppi convertitori dovranno essere muniti dei necessari dispositivi elettrici di protezione, costituiti con induttanze, capacità o resistenze opportunamente disposte, per evitare eventuali danneggiamenti delle parti elettriche costitutive, dovute alle correnti di alta frequenza.

Ogni gruppo convertitore sarà provveduto di spazzole e di portaspazzole di riserva.

I trasformatori industriali delle stazioni di potenza superiore a 1 Kw. saranno del tipo a raffreddamento in olio, chiusi in casse metalliche a perfetta tenuta stagna, i serrafili dello avvolgimento ad alta tensione dovranno essere isolati con porcellana; il nucleo magnetico con le relative bobine sarà fissato possibilmente sul coperchio superiore della cassa, e, comunque, in modo da poterlo estrarre agevolmente e da poter provvedere facilmente alla riparazione dei singoli avvolgimenti.

L'avviamento ai gruppi convertitori sarà da effettuarsi per mezzo di reostati provveduti di ritorno automatico a zero.

I circuiti ad alta tensione e bassa frequenza dovranno passare a conveniente distanza dalle parti o da circuiti più a portata di mano degli operatori ed essere specialmente distanziati dai circuiti di ricezione e dai cordoncini delle cuffie telefoniche.

I condensatori principali dovranno essere dotati di un congruo numero di lastre di zinco e di vetro di riserva.

Per le navi di 1ª e 2ª categoria, l'apparecchio trasmittente dovrà essere dotato di un amperometro misuratore della corrente di alta frequenza di aereo, permanentemente inserito, e le cui indicazioni dovranno essere chiaramente visibili all'operatore di servizio. Per le altre navi, in luogo dell'amperometro, potrà anche usarsi una lampada di sintonia.

In tutti i piroscafi di 1ª categoria ed in quelli aventi un impianto trasmittente ad onda corta, la stazione dovrà essere provveduta di ondametri atti a misurare la lunghezza dei vari tipi di onde sui quali sono regolati gli apparecchi di trasmissione.

Alcune norme per gli apparecchi a scintilla.

Art. 18.

La trasmissione con apparecchi a scintilla principali di qualsiasi tipo ancora tollerati dovrà essere fatta con un grado di accoppiamento di alta frequenza tale da poter emettere praticamente una sola onda col minimo smorzamento e con nota purissima corrispondente ad un numero di scintille per secondo non inferiore a 300.

Le stazioni di bordo impieganti apparecchi a scintilla musicale ottenuta con disco rotante, dovranno disporre di una dotazione di punte di rispetto per il medesimo, pari almeno alla dotazione di servizio.

Analogamente le stazioni di bordo provviste di apparecchi a scintilla frazionata dovranno essere in possesso di un disco metallico di riserva per spinterometro multiplo e di un sufficiente numero di dischi di mica di ricambio.

Norme generiche riguardanti i trasmettitori e le stazioni.

Art. 19.

Gli apparecchi trasmittenti a scintilla od a tubi elettronici in uso nella Marina mercantile dovranno essere di facile, semplice e sicuro maneggio in tutte le varie parti costitutive e dovranno permettere il passaggio da un'onda all'altra col minore numero di manovre e nel minor tempo possibile.

Essi saranno allestiti in modo da poter ottenere facilmente diverse portate inferiori alla portata normale e ciò allo scopo di poter scambiare il traffico col minimo di energia necessario per assicurare una buona comunicazione.

Negli apparecchi a scintilla la emissione delle onde dovrà essere fatta con dispositivi di accoppiamento elettromagnetico tra il circuito di generazione e quello di emissione delle onde.

L'eccitazione diretta dell'aereo è ammessa soltanto per le segnalazioni di soccorso.

Ogni stazione dovrà possedere i disegni schematici concernenti l'impianto trasmittente e le monografie relative ai singoli apparecchi che lo compongono.

I disegni e le monografie di cui sopra saranno date in consegna al capoposto responsabile.

In vicinanza degli apparecchi trasmittenti sarà collocato apposito quadretto in cui verrà esposta la tabella delle varie onde che gli apparecchi possono emettere, coi rispettivi dati di sintonia.

La presa di terra sarà fatta in modo da assicurare il perfetto contatto con lo scafo metallico della nave prolungando del necessario i conduttori a nastro di rame di collegamento, che in nessun caso dovranno arrestarsi alle sole paratie metalliche dei casotti posti sulle sovrastrutture.

Per mantenere il suddetto contatto nelle migliori condizioni dovranno evitarsi isolamenti, ossidazioni od altro che abbia a provocare scintillio fra il cavo di terra e le strutture dei piroscafi.

Quest'ultima prescrizione dovrà essere particolarmente osservata per le navi petrolifere, carboniere o comunque adibite al trasporto di materiali infiammabili.

Requisiti tecnici circa i trasmettitori a tubi elettronici.

Art. 20.

1. — I trasmettitori a tubi elettronici di cui ai precedenti articoli 9 e 11 dovranno risultare atti ad emettere, col voluto rendimento, le onde di chiamata e di lavoro prescritte dalle norme internazionali.

Nelle installazioni R.T. di primo impianto su navi di 1ª e 2ª categoria, l'alimentazione anodica dell'apparecchio dovrà essere fatta unicamente impiegando corrente alternata monofase di frequenza non inferiore a 300 periodi, generata da opposito gruppo convertitore successivamente sopraelevata al potenziale anodico occorrente ai tubi a vuoto, raddrizzata e livellata.

Il Ministero delle comunicazioni si riserva di concedere, volta per volta, l'autorizzazione per la sistemazione di apparecchi a tubi elettronici nei quali l'alta tensione anodica sia generata per mezzo di apposite survolatrici a corrente continua, purchè detta tensione non superi in ogni caso i 3000 volts.

L'accensione dei filamenti dei diodi e dei triodi per trasmissione potrà essere fatta sia utilizzando la stessa corrente alternata monofase dei gruppi convertitori convenientemente devoltata, sia a mezzo di macchina generatrice separata, sia a mezzo di accumulatori di adeguata capacità.

La regolazione dell'apparecchio a tubi ed i relativi passaggi d'onda dovranno potersi effettuare in modo facile e pronto dagli stessi operatori R.T. L'induttanza di sintonia d'aereo dovrà essere provveduta di apposito dispositivo atto a produrre variazioni minime in più od in meno nelle onde emesse.

L'apparecchio trasmittente a tubi elettronici dovrà avere in dotazione una muta di tubi elettronici di servizio e una scorta di tubi elettronici di rispetto che dovrà essere di due mute di tubi per le navi di 1ª e 2ª categoria e di una sola muta per quelle di 3ª categoria.

2. — L'apparecchio trasmittente ad onda corta dovrà essere atto a funzionare nella gamma di onde stabilita dal Ministero delle comunicazioni, utilizzando lo stesso aereo principale di bordo, od anche un aereo separato.

L'apparecchio sarà del tipo con oscillatore-pilota indipendente a dovrà rispondere, per quanto riguarda la tolleranza ammessa nello scarto di frequenza e la purezza di trasmissione, alle norme interne ed internazionali vigenti.

Esso dovrà garantire una potenza oscillatoria sull'aereo, tale da permettere, in condizioni normali, la corrispondenza diretta con la stazione centrale del Regno destinata alle comunicazioni a grande distanza col naviglio mercantile, nei limiti medi giornalieri stabiliti dal seguente prospetto:

Zona Mediterranea	24 ore;
Nord Atlantico	12 ore;
Sud Atlantico	10 ore;
Oceano Indiano	8 ore;
Estremo Oriente	4 ore;
Océano Pacifico	2 ore.

L'impianto ad onde corte sarà protetto il più possibile per quanto riguarda i disturbi alla ricezione, ed il macchinario d'alimentazione sarà collocato in locali separati.

Requisiti tecnici circa il trasmettitore di soccorso.

Art. 21.

Il trasmettitore di soccorso di cui al precedente art. 12 potrà essere un apparecchio a scintilla di piccola potenza, autonomo e indipendente da quello principale, alimentato da apposita batteria di accumulatori di tale capacità da garantire la durata minima di funzionamento stabilita dal precitato articolo, ovvero potrà essere un dispositivo costituito da un generatore di corrente alternata, o di corrente continua interrotta e frequenza musicale (vibratore), alimentato da una batteria di accumulatori della prescritta capacità, agente direttamente sul primario del trasformatore dell'apparecchio a scintilla principale, in modo da ottenere egualmente la carica e la scarica del condensatore del circuito oscillante di detto apparecchio, sia a mezzo dello scaricatore principale della stazione, sia a mezzo di scaricatore speciale. In ogni caso l'emissione a scintilla dovrà avvenire con frequenza musicale non inferiore a 100.

La batteria di accumulatori del trasmettitore di soccorso dovrà essere conservata preferibilmente entro apposita cassa di protezione disposta esternamente al locale R.T. e nelle sue immediate vicinanze, in luogo aereato e facilmente accessibile, per permettere senza difficoltà l'accurata ispezione degli elementi in essa contenuti.

Dovrà essere pure sistemata all'esterno della stazione, apposita cassa per conservare l'elettrolito di riserva occorrente per il riboccamento delle batterie.

Lo schema del circuito del dispositivo di soccorso dovrà essere esposto in apposito quadretto ben visibile dall'operatore di servizio. La stazione dovrà essere inoltre corredata di una monografia contenente la descrizione e le norme di impiego del trasmettitore suddetto.

La sistemazione della stazione di soccorso e della relativa batteria deve essere tale da permettere l'emissione di segnalazioni di soccorso anche nel caso in cui buona parte dello scafo della nave sia invasa dalle acque.

Gli elementi costituenti la batteria di soccorso devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza ed è fatto assoluto divieto di usare detti elementi anche saltuariamente per accensione dei filamenti delle valvole e per altri usi.

La stazione R.T. di bordo dovrà avere in dotazione un voltometro, adatto per la misura della tensione dei singoli elementi ed un densimetro per la misura della densità dell'elettrolito, e dovrà disporre inoltre di adeguato quantitativo di elettrolito di riserva.

Requisiti tecnici circa le installazioni radiogoniometriche.

Art. 22.

Per la installazione radiogoniometrica di cui al precedente art. 14 potranno essere tollerate, a giudizio insindacabile del Ministero delle comunicazioni, sistemazioni con aerei ortogonali chiusi per le navi già provviste di vecchi impianti.

Tutti i nuovi impianti che saranno eseguiti dopo l'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere del tipo più moderno, con aerei a telaio schermato, facilmente maneggevole anche da parte del personale di navigazione e poco ingombrante. Il ricevitore con essi collegato dovrà possedere un alto grado di amplificazione ad alta e bassa frequenza ed essere atto alla ricezione di onde smorzate, di onde continue, di onde continue-interrotte e modulate, senza l'impiego di apposito oscillatore eterodina separato.

In condizioni normali i rilevamenti dovranno potersi eseguire con un errore non superiore ai 3°, entro il raggio di 100 miglia nautiche.

L'impianto radiogoniometrico dovrà permettere, la determinazione del « senso » del rilevamento, essere ben calibrato ed avere a corredo una tabella dei vari errori corrispondenti ai rilevamenti veri nei quattro quadranti per l'onda internazionale di soccorso, per l'onda 900 metri ed in genere per le onde destinate ai servizi radiogoniometrici internazionali.

Gli impianti radiogoniometrici dovranno essere muniti di dispositivo elettromagnetico di sicurezza per poter mettere alla terra gli aerei radiogoniometrici quando la stazione trasmittente di bordo trovasi in funzione o per interrompere l'aereo R.T. principale quando si prendono i rilevamenti.

L'impianto radiogoniometrico dovrà essere dotato di batterie di accensione ed anodiche, di tubi elettronici ed altri

materiali di riserva indipendentemente dall'impianto radioelettrico principale di bordo.

Requisiti tecnici circa gli apparecchi riceventi.

Art. 23.

Le sistemazioni radiotelegrafiche di cui ai precedenti articoli 15 e 16 dovranno essere fatte a regola d'arte ed in conformità dei progressi della radiotecnica.

Gli apparecchi riceventi saranno saldamente fissati su apposito banco di legno; i conduttori di collegamento dei ricevitori e dei relativi accessori dovranno essere distanti quanto più è possibile dai circuiti ad alta tensione e da quelli ad alta frequenza. La sistemazione ricevente sarà provveduta di apposito dispositivo scaricatore, onde evitare il danneggiamento dei ricevitori per effetto di forti scariche elettroatmosferiche, o per l'influenza di trasmettitori vicini.

Le batterie di accensione e quelle anodiche potranno essere ad accumulatori od a pile. La capacità delle batterie di accensione dovrà essere tale da garantire 12 ore di servizio continuativo e quella delle batterie anodiche dovrà essere non inferiore ai 3 ampère-ora.

È tollerato l'impiego di apparecchi riduttori livellatori della tensione continua di bordo in alternativa con le batterie anodiche.

I ricevitori dovranno possedere buona selettività, da ottenersi mediante l'impiego di sintonizzatori di aereo ed altri circuiti sintonici interni di basso smorzamento.

I ricevitori a tubi elettronici dovranno essere del tipo senza reazione sull'aereo, onde evitare il più possibile disturbo ai ricevitori di navi o stazioni terrestri vicine.

La stazione dovrà poi avere una scorta di tubi in servizio e almeno due mute di tubi di rispetto ai ricevitori a tubi ed una scatola di cristallini di riserva per quelli a cristallo delle lance di salvataggio.

Sia i ricevitori a cristallo, sia quelli a tubi dovranno inoltre essere corredati di tabelle di taratura contenenti i dati di sintonia relativi a tutta la gamma di onde entro la quale essi possono funzionare.

È tollerato l'uso di dispositivi per la ricezione altisonante delle chiamate e dei dispacci telegrafici, nonchè di dispositivi automatici per la ricezione dei segnali d'allarme, purchè approvati dal Ministero delle comunicazioni.

È fatto assoluto divieto sia di sistemare nelle cabine radio delle navi mercantili apparecchi speciali per uso di radioaudizione circolare, sia di inserire questi ultimi, in qualsiasi ora, nell'aereo principale per il servizio su 600 metri, o di valersi di altro aereo speciale, anche di tipo a telaio, per lo scopo suddetto.

***Responsabilità** del concessionario per quanto si riferisce **alla** incolumità delle persone ed alla sicurezza dell'impianto.*

Art. 24.

Oltre alle precauzioni indicate nei precedenti articoli, il concessionario dovrà adottare tutte quelle misure che esso riterrà convenienti allo scopo di garentire l'incolumità delle persone e la sicurezza dell'impianto, non assumendo l'Amministrazione dello Stato alcuna responsabilità al riguardo.

Criteri da seguirsi nell'applicazione delle presenti norme.

Art. 25.

Le norme stabilite nei precedenti articoli andranno in vigore, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 14, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le navi adibite esclusivamente al trasporto delle mercanzie ed aventi età superiore ai 20 anni è mantenuto l'esonero di cui all'art. 25 del decreto Ministeriale 30 giugno 1927 e al decreto Ministeriale 31 maggio 1929, a condizione, però, che esso non sia in contrasto con tutte le altre prescrizioni in vigore, quali ad esempio l'obbligo del radiogoniometro e dei ricevitori a tubi elettronici, e purchè sia comunque assicurato il perfetto funzionamento dell'impianto radio-elettrico di bordo.

È peraltro in facoltà del Ministero delle comunicazioni di ordinare l'estensione delle norme contenute nel presente decreto anche alle navi da carico aventi età superiore ai 20 anni, nei casi in cui ciò fosse richiesto da speciali esigenze.

Le navi che all'atto della pubblicazione del presente decreto risultassero in navigazione, avranno l'obbligo di mettersi in regola con le presenti norme entro 90 giorni dal giorno del loro arrivo nel primo porto italiano.

Art. 26.

Per tutto quanto non contemplato dal presente decreto, valgono le prescrizioni contenute nel regolamento di servizio annesso alla Convenzione radiotelegrafica internazionale di Washington (1927), nonchè tutte le altre disposizioni vigenti circa gli impianti radioelettrici a bordo delle navi.

Art. 27.

Le norme contenute nel presente decreto sostituiscono completamente quelle analoghe del decreto Ministeriale 30 giugno 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 19 luglio 1927), le norme aggiuntive contenute nei decreti Ministeriali 6 febbraio 1928 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 1928) e 31 maggio 1929 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1929).

Le norme contenute negli articoli 20 e 22 sostituiscono, per quanto riguarda i requisiti tecnici degli impianti ad onda corta e radiogoniometrici, quelle contenute nel decreto Ministeriale 26 aprile 1929 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 15 maggio 1929).

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

(1425)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1931.

Riconoscimento del Fascio di Badia Prataglia (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Badia Prataglia (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Badia Prataglia (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 362.

(1432)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1931.
Riconoscimento del Fascio di Pergine Valdarno (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Pergine Valdarno (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Pergine Valdarno (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necesari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 356.

(1433)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1931.
Riconoscimento del Fascio di Rassina (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Rassina (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Rassina (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 360.

(1434)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1931.
Estinzione del diritto esclusivo di pesca nelle acque pubbliche scorrenti nel territorio del comune di Vinadio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;
Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1224, con la quale fu prorogato al 30 giugno 1932 il termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca;
Ritenuto che il possesso del diritto esclusivo di pesca, che il comune di Vinadio vanta sulle acque pubbliche scorrenti nel territorio comunale, non è stato riconosciuto con decreto prefettizio, a mente del R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503;
Ritenuto inoltre che il Comune stesso non ha presentato la domanda nel termine perentorio del 31 dicembre 1921, per ottenere il riconoscimento amministrativo della riserva di pesca, a senso dell'art. 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, precitata;

Considerato che in conseguenza il diritto in questione, qualora sussista, è incorso nella estinzione, pel disposto del primo capoverso dello stesso art. 22;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 gennaio 1931;

Decreta:

Non è riconosciuto al comune di Vinadio il possesso del diritto esclusivo di pesca sulle acque pubbliche scorrenti nel proprio territorio.

La pesca su dette acque è libera a tutti, sotto l'osservanza delle norme vigenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(1570)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1931.

Sostituzione del colorante del petrolio da impiegare nei motori agricoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto in data 26 luglio 1925, n. 258;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1925;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1927;

Ritenuta la opportunità di sostituire il colorante del petrolio da importarsi, in esenzione da dazio doganale e da tassa di vendita, per essere impiegato esclusivamente nei motori agricoli;

Determina:

Al colorante « Sudan III », indicato nel decreto Ministeriale 15 ottobre 1927, per il petrolio da importarsi in esenzione da dazio e da tassa di vendita per essere impiegato esclusivamente nei motori agricoli, è sostituito il colorante denominato « Somalia III ».

Restano ferme tutte le altre condizioni stabilite dal detto decreto Ministeriale del 7 agosto 1925, compresa la quantità di materia colorante da aggiungere ad ogni quintale di petrolio.

Il presente decreto avrà efficacia dal 1° marzo 1931, e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(1572)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 267 L.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lovrinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lovrinovich Antonio, figlio del fu Domenico e della fu Maria Crosilla, nato a Bogliuno l'11 ottobre 1859 e abitante a Pola, via Orseolo n. 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurino ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Felicita Valentich di Pietro e fu Maria Ivancich, nata a Visinada il 16 ottobre 1872; ed ai figli: Romeo, nato a Pola, il 25 gennaio 1902; Carlo, nato a Visinada il 25 ottobre 1903; Antonio, nato a Pola il 25 novembre 1905; Giulia, nata a Pola il 31 ottobre 1907; Pietro, nato a Pola il 27 ottobre 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(747)

N. 362 D.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Descovich Camillo di Vincenzo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Descovich Camillo di Vincenzo e di Francesca Stein, nato a Sebenico (Dalmazia) il 23 maggio 1885 e residente a Pola, via Zaro n. 12, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Descovich in « Desconi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(748)

N. 139-1 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Damiagnevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damiagnevich Francesco, figlio di Francesco e di Antonia Cuglianich, nato a Cherso il 6 novembre 1929 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato al padre dell'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(749)

N. 439 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuglianich Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Muscardin Caterina, nato a Lubenizze di Cherso il 25 settembre 1860 e abitante a Lubenizze, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vodarich Antonia fu Domenico e fu Zitcovich Caterina, nata a Lubenizze il 15 aprile 1863.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(750)

N. 443 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Cuglianich Francesca, figlia del fu Giovanni e della fu Maria Musich, nata ad Aquilonia di Cherso l'11 ottobre 1883 e abitante ad Aquilonia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(751)

N. 442 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuglianich Domenico, figlio di Antonio e della fu Domenica Muscardin, nato a San Giovanni di Cherso il 19 aprile 1904 e abitante a San Giovanni, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Musich Anna di Antonio e di Antonia Cuglianich, nata a San Giovanni il 24 febbraio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(752)

N. 440 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cuglianich Domenica, figlia del fu Matteo e della fu Caterina Muscardin, nata a Lubenizze (Cherso) il 6 marzo 1859 e abitante a Lubenizze, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(753)

N. 434 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cumicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cumicich Giovanni, figlio di Matteo e della fu Maria Giuriaco, nato a Pernata di Cherso il 17 febbraio 1874, e abitante a Pernata, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Muscardin Maria di Francesco e fu Vodarich Maria nata a Pernata il 7 dicembre 1879 ed alla figlia Anna, nata a Pernata il 19 marzo 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(754)

N. 432 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cumicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cumicich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Francesca Camalich, nato a Lubenizze di Cherso l'11 maggio 1894, e abitante a Pernata (Cherso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Crivicich Antonia di Pietro e fu Gaspara Lovricich nata a Pernata il 23 settembre 1887 ed ai figli, nati a Pernata: Giovanni, il 22 ottobre 1920; Pietro, il 9 agosto 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(755)

N. 435 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cumicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cumicich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Domenica Zez, nato a Caisole di Cherso l'11 dicembre 1892, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Caisole dalla ora defunta Andreana Descovich: Giovanni, il 9 maggio 1915; Domenico, il 24 agosto 1920; Giorgio, il 25 marzo 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(756)

N. 436 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cumicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cumicich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Mattea Cerliencich, nato a Dragosetti di Cherso il 18 agosto 1858, e abitante a Filosici (Cherso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antoninich Domenica fu Domenico e fu Maria Cerliencich nata a Dragosetti l'8 gennaio 1870 ed ai figli nati a Dragosetti: Antonia, il 15 luglio 1902; Antonia, il 1° giugno 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(757)

N. 437 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cumicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cumicich Francesco, figlio di Giovanni e di Maria Muscardin, nato a Pernata di Cherso il 15 agosto 1902, e abitante a Pernata, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dlacich Giovanna di Antonio e di Giovanna Damiagnevich nata a Pernata il 27 settembre 1900 ed alla figlia Francesca nata a Pernata il 3 maggio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(758)

N. 433 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cumicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Cumicich Francesca, figlia del fu Antonio e della fu Francesca Camalich, nata a Lubenizze di Cherso il 5 marzo 1897, e abitante a Lubenizze, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Giovanna nata a Lubenizze il 18 aprile 1902.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(759)

N. 431 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cumicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cumicich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Francesca Camalich, nato a Lubenizze di Cherso il 28 agosto 1890, e abitante a Lubenizze, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vodarich Antonia di Antonio e di Maria Muscardin, nata a Lubenizze il 12 aprile 1882.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(760)

N. 453 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuglianich Nicolò, figlio di Giovanni e di Maria Musich, nato a Sbicina (Cherso) il 25 settembre 1898 e abitante a Sbicina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vitcovich Domenica fu Giovanni e di Domenica Crivicich, nata a Sbicina il 1° dicembre 1893; ed ai figli nati a Sbicina: Nicolò, l'11 novembre 1921; Stanislao, il 10 ottobre 1927; Giovanni, il 14 novembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(761)

N. 455 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuglianich Giuseppe, figlio del fu Andrea e della fu Harabaglia Maria, nato a San Giovanni di Cherso il 21 marzo 1893 e abitante a San Giovanni, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Juriaco Antonia di Pietro e di Maria Cuglianich, nata a San Giovanni il 21 agosto 1896; ed ai figli nati a San Giovanni: Stanislao il 6 maggio 1920 e Natalia il 3 agosto 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(762)

N. 456 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuglianich Giovanni, figlio di Matteo e di Antonia Vodarich, nato a Lubenizze di Cherso il 14 marzo 1900 e abitante a Lubenizze, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dlacich Antonia di Antonio e di Domenica Vitcovich, nata a Lubenizze il 19 settembre 1896; ed ai figli nati a Lubenizze: Antonia, il 23 agosto 1924; Giovanni, il 14 aprile 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(763)

N. 457 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuglianich Giovanni, figlio del fu Domenico e di Maria Camalich, nato a San Giovanni di Cherso il 5 ottobre 1895, e abitante a San Giovanni, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Musich Domenica di Giovanni e di Musich Domenica, nata a San Giovanni il 25 maggio 1893 ed alle figlie, nate a San Giovanni: Florenza, il 31 ottobre 1921 e Maria il 26 giugno 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(764)

N. 452 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuglianich Giovanni, figlio del fu Andrea e di Maria Cumicich, nato a Lubenizze di Cherso il 2 giugno 1881, e abitante a Lubenizze, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Muscardin fu Giovanni e fu Maria Lovrecich nata a Lubenizze il 1° gennaio 1881 ed ai figli nati a Lubenizze: Giovanni, il 30 novembre 1911; Francesca, il 14 maggio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(765)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 68.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 marzo 1931 - Anno IX

Francia	74.67	Oro	368.38
Svizzera	367.31	Belgrado	33.55
Londra	92.758	Budapest (Pengo)	3.355
Olanda	7.657	Albania (Franco oro)	367.75
Spagna	207.85	Norvegia	5.105
Belgio	2.659	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.551	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.685	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.59	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3,50 %	72.70
Peso Argentino Oro	15.145	Rendita 3,50 % (1902)	67.50
Peso Argentino Carta	6.63	Rendita 3 % lordo	44 —
New York	19.092	Consolidato 5 %	82.85
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3,50 %	80.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 69.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 marzo 1931 - Anno IX

Francia	74.67	Oro	368.38
Svizzera	367.47	Belgrado	33.55
Londra	92.769	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.657	Albania (Franco oro)	367.75
Spagna	208 —	Norvegia	5.107
Belgio	2.659	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.551	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.685	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.60	Danimarca	5.107
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	72.55
Peso Argentino Oro	15.14	Rendita 3.50 % (1902)	67.50
Peso Argentino Carta	6.63	Rendita 3 % lordo	44.575
New York	19.092	Consolidato 5 %	82.85
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3.50 %	80.075

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE E TELEGRAFI

Pubblicazione dei ruoli di anzianità.

In applicazione dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e 15 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale di 1ª, 2ª e 3ª categoria; l'elenco del personale proveniente dalle cessate Amministrazioni austriaca e fiumana, e quello degli impiegati ed agenti ausiliari dell'Amministrazione postale e telegrafica, in servizio al 31 dicembre 1930.

(1440)

MINISTERO DELLA MARINA

Pubblicazione dei ruoli di anzianità dei personali civili dell'Amministrazione militare marittima.

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, si rende noto che è stato pubblicato l'Annuario ufficiale della Regia marina per l'anno 1931, contenente i ruoli di anzianità dei personali civili dell'Amministrazione militare marittima secondo la situazione al 1° gennaio 1931.

Roma, 26 marzo 1931 - Anno IX.

Il Ministro: SIRIANNI.

(1569)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esame a 107 posti di vice segretario di ragioneria nel ruolo di concetto delle Ragionerie centrali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che ha approvato i nuovi ruoli per il personale finanziario;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che disciplina le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C*, degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Ritenuto che nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie centrali (gruppo *A*) è stata raggiunta la percentuale di invalidi di guerra prevista dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 107 posti di vice segretario di ragioneria nel ruolo di concetto delle Ragionerie centrali (gruppo *A*).

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso soltanto:

1° gli impiegati che dalla data del 18 dicembre 1930 appartengano a ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

2° il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista, od altra non di ruolo, comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti, alla data del 18 dicembre 1930, le funzioni proprie del ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie centrali.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dall'osservanza delle condizioni del limite di età, stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso i candidati debbono essere in possesso, alla data del 18 dicembre 1930, della laurea conseguita presso uno degli Istituti superiori di studi commerciali del Regno.

Quelli fra i candidati che sono provvisti della laurea rilasciata alla data suddetta, dal Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche o della laurea in scienze consolari, dovranno altresì dimostrare di essere in possesso del diploma di perito commerciale e ragioniere, conseguito presso un Istituto tecnico od un Istituto commerciale.

Possono altresì prendere parte al concorso i candidati muniti, sempre alla data del 18 dicembre 1930, di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di perito commerciale e ragioniere:

1° laurea in giurisprudenza od in matematica conseguita in una Università del Regno;

2° laurea in scienze sociali e politiche rilasciata dal Regio istituto superiore « Cesare Alfieri » in Firenze o il diploma finale conseguito presso lo stesso Istituto ai termini del precedente ordinamento;

3° laurea in scienze politiche ed amministrative, conseguita presso la Facoltà di scienze politiche in Roma;

4° laurea in scienze sociali e sindacali conseguita presso l'Università di Ferrara;

5° laurea rilasciata dalla Facoltà fascista di scienze politiche della Regia università di Perugia, integrata dallo speciale attestato, dal quale risulti che l'aspirante abbia frequentato e sostenuti gli esami obbligatori di uno dei cinque indirizzi in cui è ordinata la Facoltà ed abbia inoltre sostenuto gli esami delle seguenti materie indicate nel programma degli insegnamenti comuni:

Diritto sindacale e corporativo;
Istituzioni di diritto privato;
Economia politica;
Statistica metodologica e demografica;
Diritto costituzionale;
Diritto amministrativo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e firmate dai candidati, su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ai rispettivi capi di ufficio che, riconosciutane la regolarità, le trasmetteranno, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate man mano che le avranno ricevute, al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato).

A corredo della domanda saranno uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita su carta da bollo di L. 7, attestante che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

2° diploma originale o copia autentica di una delle lauree indicate nel precedente articolo.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti agli indicati, rilasciati dalle scuole del cessato regime austriaco;

3° certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato, pure su carta da bollo da L. 3, di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio, o la sua abituale residenza almeno da un anno, e, in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato penale generale negativo su carta da bollo da L. 10, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato rilasciato in carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui

risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dalle autorità sanitarie di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra, produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia del concorrente, con la sua firma, da autenticarsi dal podestà, o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

10° certificato da rilasciarsi dal capo di ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 7 e 8, nonchè copia dello stato di servizio civile, rilasciata dai competenti capi ufficio.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3, 4 e 6, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 3 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio, nè si tien conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 6, o insufficientemente documentate.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 16, 17 e 18 luglio 1931.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui le prove scritte quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 37 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La Commissione esaminatrice dovrà, all'inizio dei propri lavori, ottemperare al disposto dell'art. 14 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I posti messi a concorso saranno assegnati tenute presenti le proporzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, numero 1733.

Le nomine ai posti suindicati saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e coll'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tenendo presente che i mutilati od invalidi per la causa nazionale sono equiparati ai mutilati od invalidi di guerra e che i candidati i quali abbiano preso parte a fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, sono equiparati agli ex combattenti.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, dovranno essere sempre preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi ai non coniugati.

Art. 9.

All'approvazione della graduatoria e alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari di ragioneria, fatta eccezione per quelli che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, od all'articolo 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 46, i quali saranno invece nominati volontari.

Tanto i vice segretari di ragioneria che i volontari, dovranno assumere servizio, entro il termine che sarà stabilito.

Essi potranno essere assegnati anche nelle Ragionerie coloniali.

Qualora entro tale termine, escluso il caso di trovasi sotto le armi per obbligo di leva, non assumano servizio, saranno ritenuti rinunciatari senza obbligo di diffida.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte prima:

Diritto costituzionale ed amministrativo.

Istituzioni di diritto civile - Diritto commerciale.

Parte seconda:

Scienza delle finanze - Economia politica - Statistica metodologica.

Parte terza:

Computisteria e ragioneria - Contabilità di Stato.

Prova orale.

Le materie delle prove scritte.

Istituzioni di diritto corporativo e sindacale.

Norme sul sistema tributario del Regno e sui servizi dell'Amministrazione finanziaria al centro ed alla periferia, con particolare riguardo a quelli delle Ragionerie centrali e provinciali.

(1573)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.